



COMUNE DI GALLIATE
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
(Legge Regionale 19 Dicembre 1978, n. 78)

ART. 1

E' istituita presso il Comune di Galliate "La Biblioteca Civica Comunale" con lo scopo di:

- a) promuovere la lettura, diffondere l'informazione e sostenere lo sviluppo culturale dei cittadini nel rispetto della pluralità delle opinioni;
- b) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
- c) stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;
- d) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- e) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della bibliografia e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo nonché di documenti di interesse locale;
- f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

ART. 2

Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente, la biblioteca è dotata di un fondo librario, di altro materiale consistente in periodici, dischi ed attrezzature audiovisive.

Il fondo librario e l'altro materiale devono essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati.

I libri sono sistemati in scaffalatura aperta secondo la classificazione decimale Dewey.

Sono disponibili al prestito ebook.

La biblioteca organizza e ospita attività e manifestazioni culturali.

ART. 3

Le spese necessarie per il personale della biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per i locali, per l'arredamento, la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune ed inserite in apposito capitolo di bilancio.

La Regione può intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il sistema bibliotecario.

ART. 4

Il funzionamento della biblioteca è affidato al bibliotecario. La dotazione di personale della biblioteca è stabilita con i provvedimenti di organizzazione adottati, secondo le competenze, dalla Giunta Comunale e dal responsabile di settore.

ART. 5

Il bibliotecario:

- a) è responsabile del buon funzionamento dell'istituto, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari;
- b) è consegnatario dei volumi, del materiale audiovisivo, del materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico e artistico, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione e il buon uso dei medesimi;
- c) dà attuazione al programma di attività culturali, anche nell'ambito del sistema bibliotecario, approvato dal Consiglio comunale;
- d) si mantiene in costante contatto con gli uffici regionali competenti e con la direzione del sistema bibliotecario;
- e) presenta, periodicamente, al Consiglio di Biblioteca le proposte di aggiornamento del patrimonio librario, discografico e dei periodici, fondate anche sulle richieste degli utenti;
- f) cura il proprio aggiornamento in merito alla produzione editoriale ed alle attività culturali della biblioteca;
- g) osserva e fa osservare le norme contenute nel regolamento.

ART. 6

Alla biblioteca è preposto un Consiglio di cui fanno parte, oltre al bibliotecario:

- il Sindaco o un suo delegato;
- 2 membri in rappresentanza del Consiglio Comunale: 1 per la maggioranza e 1 per la minoranza;
- 2 rappresentanti degli utenti della biblioteca;
- un rappresentante dell'Istituto Comprensivo "Italo Calvino";
- un rappresentante delle scuole dell'Infanzia;
- un rappresentante degli Asili nido da individuare secondo intesa fra Asili pubblici e asili privati esistenti sul territorio comunale;
- 1 rappresentante delle associazioni culturali presenti e operanti a Galliate.

I membri del Consiglio di Biblioteca sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei rispettivi organismi. I membri del Consiglio di Biblioteca sono rieleggibili. Il Consiglio dura in carica 5 anni. Tutti i membri del Consiglio di Biblioteca devono essere maggiorenni.

ART. 7

I rappresentanti degli utenti della biblioteca sono designati mediante votazioni su scheda segreta.

Alle operazioni di voto sono invitati, per mezzo di avvisi, tutti gli iscritti al prestito. Lo svolgimento delle operazioni è curato da una commissione nominata dal Consiglio di Biblioteca e deve seguire le modalità stabilite dallo stesso Consiglio con apposito regolamento.

ART. 8

Il Consiglio di Biblioteca, come primo atto dopo la costituzione, elegge a maggioranza semplice fra i suoi membri, (escluso il bibliotecario) il presidente e un vice-presidente.

Il Consiglio di Biblioteca si riunisce, su convocazione del presidente, regolarmente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno dei lavori, devono essere comunicate con avviso scritto, anche a mezzo PEC o e-mail, recapitato almeno cinque giorni prima.

Il Consiglio di Biblioteca deve inoltre riunirsi quando sia richiesto da almeno un terzo dei componenti. In questo caso il presidente deve riunire il Consiglio entro 8 giorni dalla richiesta.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 6 membri in prima convocazione e con almeno 5 membri in seconda convocazione, purché sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

ART. 9

Il Consiglio di Biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- a. vigila sul funzionamento della Biblioteca;
- b. propone al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali o di altri enti e per la scelta delle attrezzature e dell'arredamento;
- c. propone l'acquisto dei libri e di altro materiale (periodici, dischi, ed audiovisivi);
- d. nella persona del Presidente, tiene i contatti con l'Amministrazione Comunale, con gli enti, le associazioni e i gruppi che operano nell'ambito del Comune in campo culturale;
- e. presenta al Consiglio Comunale entro il 30 settembre una relazione sull'attività svolta e da svolgere l'anno successivo, nonché le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria della biblioteca, in base all'art. 6 della Legge regionale n. 78 del 19.12.1978;
- f. presenta eventualmente al Consiglio Comunale, due volte all'anno richieste di servizi o finanziamenti per attività culturali, in base all'art. 6 della Legge regionale n. 58 del 28.8.1978;
- g. propone i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfezione e disinfestazione del materiale;
- h. propone al Consiglio Comunale le eventuali modifiche o aggiornamenti al presente Regolamento;
- i. propone i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto, previo parere scritto dell'ufficio regionale competente;
- j. nomina i rappresentanti al Consiglio di Sistema e partecipa per mezzo loro all'elaborazione dei programmi culturali del Sistema;
- k. nomina la commissione elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli utenti;
- l. nomina i rappresentanti del Consiglio di Biblioteca nelle Consulte, laddove previsto dal Regolamento comunale per la disciplina della nomina, delle competenze, della composizione e funzionamento delle Consulte.

ART. 10

I componenti del Consiglio di Biblioteca decadono dal loro incarico dopo tre assenze consecutive ingiustificate. La decadenza è pronunciata dal Sindaco. In sostituzione del componente decaduto il

Sindaco nomina, su designazione dell'organismo competente, altro membro, che rimane in carica per il periodo residuale di durata del Consiglio.

ART. 11

La biblioteca dovrà rimanere aperta non meno di 5 giorni alla settimana per un totale minimo di 19 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di tutte le categorie della popolazione, salvo particolari e straordinarie esigenze, adeguatamente motivate, che ne rendano opportuna la chiusura (es. periodo estivo, festività natalizie,...).

ART. 12

Il materiale di consultazione, i periodici rilegati o comunque destinati alla conservazione, il materiale raro e di pregio, i manoscritti ed eventualmente fondi segnalati dal bibliotecario, sentito il parere del Consiglio di Biblioteca, sono esclusi dal prestito.

Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro richiesta scritta specifica (ad esempio per mostre e pubblicazioni). In quest'ultimo caso il prestito dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione comunale, su proposta del Consiglio di Biblioteca, previo parere favorevole dei competenti organi di tutela (Soprintendenza Beni Librari).

ART. 13

L'accesso alla biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatto salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio.

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini che ne presentino domanda scritta su apposito modulo, corredata, per i minori di anni 18, dall'assenso del genitore o di chi ne fa le veci.

Il prestito è gratuito e strettamente personale.

ART. 14

Di regola non sono concesse in prestito più di 5 opere, con un massimo di n. 2 volumi della sezione novità, per volta. In base a criteri di opportunità il bibliotecario ha la facoltà di derogare a questa regola.

ART. 15

La durata del prestito è determinata di regola in 30 giorni. E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purché altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

ART. 16

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non presentarle ad altri ed a restituirle entro la data di scadenza.

ART. 17

Il materiale della biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati. In caso di smarrimento o deterioramento, il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, oppure un esemplare di altra edizione della stessa

opera, di valore venale non inferiore. Nella dimostrata impossibilità di reperire il volume, l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal responsabile del servizio.

ART. 18

Di norma i ragazzi di età inferiore agli 11 anni consultano e prendono in prestito i volumi della loro sezione.

ART. 19

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo e delle attrezzature, gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale della biblioteca. All'interno della biblioteca è attivo un servizio fotocopie per materiale di consultazione della biblioteca, nei limiti previsti dalla legge. Il costo di tale servizio è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

ART. 20

La riproduzione di materiale antico e di pregio va effettuata con le debite cautele, tenuto conto anche del suo stato di conservazione. E' comunque escluso dalla duplicazione tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.

Nei casi particolarmente delicati oppure, qualora insorgano controversie, deve essere sentito l'ufficio regionale competente.

ART. 21

Apposite norme, da approvarsi dal Consiglio Comunale, regolamenteranno l'utilizzo delle postazioni multimediali della Biblioteca (sezione musicale, Internet).

ART. 22

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente, adottato con deliberazione consiliare n.51 del 18/12/2008.
